

Prot. 437/19/fncf/fta

Roma, 19 marzo 2019

Signor Ministro della Salute
On.le Giulia Grillo
Lungotevere Ripa, 1 - Roma
mail: segreteriaministro@sanita.it
PEC: seggen@postacert.sanita.it

Egregio
Cons. Guido Carpani
Capo di Gabinetto
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1 - Roma
mail: segr.capogabinetto@sanita.it
PEC: gab@postacert.sanita.it

Gentile
Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Gentile
Dott.ssa Cristina Rinaldi
Direttore
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
mail: c.rinaldi@sanita.it

Oggetto: *obbligo di iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici.*

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, a distanza di quasi un anno dalla pubblicazione del D.M. 23 marzo 2018 in Gazzetta Ufficiale, riceve e pertanto si vede costretta a porre le seguenti richieste in relazione all'oggetto.

- L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 contiene, ai commi 4 e 5, una disparità di trattamento per l'iscrizione all'Albo nel periodo transitorio tra dirigenti o dipendenti rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanitario e quelli rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti, in quanto, per i primi, prevede che l'iscrizione in via transitoria possa avvenire

qualora svolgano o abbiano svolto per almeno 5 anni la propria attività e per i secondi solo qualora svolgano tale attività da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del D.M.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di esprimere un parere interpretativo e/o di emettere altro atto di competenza per l'applicazione uniforme di tali disposizioni da parte degli Ordini territoriali nell'iscrizione dei richiedenti durante il periodo transitorio.

- L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 esclude, al comma 5, la possibilità di iscrizione all'Albo dei liberi professionisti e/o dei lavoratori autonomi che posseggono i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti ivi indicati (dirigenti, docenti, ricercatori, dipendenti) durante il periodo transitorio.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di valutare ogni azione di competenza affinché i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi che abbiano i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti indicati al comma 5 dell'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 possano iscriversi alle condizioni vigenti per il periodo transitorio, tenendo conto della mancata indizione dell'esame di Stato per i Fisici e dettando eventuali ulteriori condizioni che il Ministero riterrà opportune per tali iscrizioni.

- L'art. 6 del D.M. 23 marzo 2018 non prevede espressamente, ai commi 4 e 5, la possibilità di iscrizione all'Albo dei lavoratori parasubordinati che posseggono i medesimi requisiti di laurea ed anzianità lavorativa dei soggetti ivi indicati (dirigenti, docenti, ricercatori, dipendenti) nel periodo transitorio.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che i lavoratori parasubordinati aventi i requisiti di laurea ed anzianità lavorativa di cui ai commi 4 e 5 del D.M. 23 marzo 2018 possano essere iscritti all'Albo alle condizioni vigenti per il periodo transitorio.

- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dell'art. 3 del D.M. 23 marzo 2018, per l'esercizio della professione sanitaria di Chimico e di Fisico, "in qualunque forma giuridica svolto", è necessaria l'iscrizione all'Albo.

Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che per i professori ed i ricercatori, a tempo pieno ed a tempo determinato, sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo per lo svolgimento, continuativo e/o occasionale, di prestazioni a carattere professionale, di attività professionali, di attività libero professionali e/o di attività di lavoro autonomo relative agli ambiti di competenza delle professioni di Chimico e di Fisico, in quanto è escluso tale obbligo solo per le attività di ricerca, didattiche e/o ogni altra attività intellettuale che non abbia natura professionale riconducibile agli ambiti di competenza delle professioni di Chimico e di Fisico.

- La riforma di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e di Fisico "sanitario" e "non sanitario", in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini. Si chiede, quindi, al Dicastero deputato di confermare, con un parere interpretativo e/o altro atto di competenza, che non esiste più alcuna possibilità normativa di configurare la professione di



Chimico e di Fisico come non sanitaria e/o di ritenere la professione di Fisico come non regolamentata ai sensi della Legge 4/2013.

Distinti saluti

Il Presidente
dott. chim. Nausicaa Orlandi